



COMUNE DEL PARCO DEL TICINO

**CASTANO PRIMO**

Polo attrattore di primo livello  
della Provincia di Milano

**P.G.T.**

**Piano di Governo del Territorio**

**VARIANTE PARZIALE**

**approvata in via definitiva con Delib. C.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

**ELENCO DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE  
E CONTRODEDUZIONI**

PROGETTISTA DELLA VARIANTE:

arch. Sabrina Bianco - Responsabile del Servizio Urbanistica e Suap

REDATTO dall'Ufficio Tecnico - Servizio Urbanistica e Suap:

arch. Gloria Bojeri - geom. Stefano Castellazzi - ing. Moira Piacentini

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO  
URBANISTICA E SUAP  
arch. Sabrina Bianco

IL SINDACO  
dott. Franco Rudoni

IL SEGRETARIO  
COMUNALE  
dott.ssa Gabriella Di Girolamo

GENNAIO 2012

## ELENCO DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE

- Osservazione n. 1: NOE' MASSIMO prot. 16208 del 05/10/2011
- Osservazione n. 2: CANZIANI ANTONIO prot. 16210 del 05/10/2011
- Osservazione n. 3: CANZIANI ANTONIO prot. 16211 del 05/10/2011
- Osservazione n. 4: CANZIANI ANTONIO prot. 16212 del 05/10/2011
- Osservazione n. 5: CANZIANI ANTONIO prot. 16214 del 05/10/2011
- Osservazione n. 6: CANZIANI ANTONIO prot. 16216 del 05/10/2011
- Osservazione n. 7: ENTE MORALE SCUOLA MATERNA – Soroldoni Luigi - prot. 17330 del 25/10/2011
- Osservazione n. 8: VALLI CLEMENTE prot. 17307 del 25/10/2011
- Osservazione n. 9: BELLARIA ANTONIO e BELLARIA PIERANGELA prot. 17438 del 26/10/2011
- Osservazione n. 10: COLOMBO LUIGI prot. 17660 del 28/10/2011
- Osservazione n. 11: GRIFFANTI FULVIO prot. 17680 del 28/10/2011
- Osservazione n. 12: NUOVA SERTA s.r.l. prot. 17725 del 31/10/2011
- Osservazione n. 13: RASOTTO SERGIO e DEL PRINCIPE ANNA RITA prot. 17726 del 31/10/2011
- Osservazione n. 14: STEFANONI CRISTINA e STEFANONI FILIPPO LUCIANO prot. 17728 del 31/10/2011
- Osservazione n. 15: BOSCARINI STEFANO prot. 17737 del 31/10/2011
- Osservazione n. 16: VALLI SERGIO prot. 17759 del 31/10/2011
- Osservazione n. 17: COLOMBO SILVIA prot. 17760 del 31/10/2011

Le controdeduzioni alle osservazioni presentate alla variante parziale al Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente sono state articolate in quattro differenti famiglie:

- le osservazioni accolte;
- le osservazioni parzialmente accolte;
- le osservazioni non accolte - respinte;
- le osservazioni non pertinenti.

Tipologie di controdeduzioni

#### Osservazioni accolte

Sono rappresentate dalle osservazioni giudicate meritevoli di accoglimento integrale, in quanto correttive o migliorative della proposta adottata.

#### Osservazioni parzialmente accolte

Sono rappresentate dalle osservazioni giudicate meritevoli di parziale accoglimento: non forniscono una risposta integrale di accoglimento alla richiesta di modifica, ma accolgono, direttamente o indirettamente, parte della proposta avanzata.

#### Osservazioni non accolte - respinte

Sono rappresentate dalle osservazioni giudicate non meritevoli di accoglimento, in quanto contrastanti con gli obiettivi generali ed i contenuti della variante parziale al PGT adottata.

#### Osservazioni non pertinenti

Sono rappresentate dalle osservazioni non attinenti all'oggetto di variante, in quanto dirette ad altri strumenti su cui la variante non interviene e non suscettibile di modifica, oppure che risultano già soddisfatte dai dispositivi (normativi e/o cartografici) della variante adottata.

Nel testo di ogni singola controdeduzione è riportata una breve sintesi dell'osservazione presentata che restituisce in modo ridotto i tematismi principali posti dall'osservante. Si rimanda per una lettura completa di ogni singola osservazione ai testi integrali, depositati ed allegati agli atti dell'amministrazione comunale nell'ambito del procedimento di approvazione della variante parziale al PGT.

**OSSERVAZIONE N.1****Nominativo:** NOE' MASSIMO

N. prot.: 16208

**Data:** 05/10/2011**Ubicazione:** Via Gallarate n. 52 – S.S. n. 341; Fg. 6 mapp. 309-310-328**Sintesi:** richiesta di azionamento di area privata adibita a parcheggi privati ad uso pubblico classificata come “viabilità esistente” in zona “B.3.1 – Residenziale esistente”Proposta di provvedimento: **PARZIALMENTE ACCOLTA**

Si prende atto dell'errata ricognizione dei luoghi avanzata dall'osservante, consistente nell'area di proprietà privata attualmente adibita a parcheggi privati di uso pubblico a servizio dell'attività commerciale esistente, coincidente con parte del mappale 309 del Fg. 6.

Pertanto si accoglie la rettifica inerente l'area occupata attualmente da parcheggi privati ad uso pubblico e si procede a classificare la sola summenzionata porzione di area in zona B3 “*Residenziale di completamento edilizio del tessuto urbano consolidato – sottozona B3.1 Residenziale esistente*”, così come previsto dall'art. 27 delle N.T.A. del Piano delle Regole.


Si fa presente tuttavia che l'attività commerciale esistente dovrà garantire la dotazione di parcheggi privati ad uso pubblico in essere.

Relativamente ai mappali 310 e 328 del Fg. 6, si fa presente che sono interessati dal sedime stradale della via Gallarate – S.S. n. 341.


Pertanto non si accoglie la richiesta di riclassificazione in zona B3.1 di tali mappali.

Si provvede conseguentemente a modificare l'elaborato grafico Tav.VAR0b del Piano delle Regole ed il Fascicolo Schede allegate alla Tav. vigente 0b del Piano delle Regole.

## SCHEDA N. 15 a seguito di osservazioni



PGT VIGENTE



VARIANTE

**OSSERVAZIONE N.2****Nominativo:** CANZIANI ANTONIO

N. prot.: 16210

**Data:** 05/10/2011**Ubicazione:** Osservazione di carattere generale**Sintesi:** considerazioni generali su modalità attuative della pianificazione urbanistica nel PGTProposta di provvedimento: **NON ACCOLTA**

Premesso che l'osservante svolge alcune considerazioni su tematiche inerenti la pianificazione urbanistica in generale, relativamente alla richiesta di soprassedere all'utilizzo della "*dotazione di riserva*" intesa come consumo di suolo conseguente alle previsioni urbanizzative del Documento di Piano, si rileva che tale istanza interviene su atti del P.G.T. ed aree che non sono non oggetto di variante. Pertanto non si accoglie.

In merito alla richiesta di separare il "*destino*" degli Abbinati rispetto all'Ambito principale, si motiva principalmente che la variante all'art. 9 delle N.T.A. del Piano delle Regole dispone che la pianificazione attuativa possa essere attuata per sub-ambiti, facendo ricorso anche all'istituto della monetizzazione come previsto nella modifica introdotta all'art. 6 delle N.T.A. del Piano delle Regole. Pertanto la summenzionata richiesta non si accoglie in quanto una netta separazione degli Abbinati rispetto all'Ambito principale provocherebbe conseguentemente una mancata attuazione delle previsioni insediative degli abbinati stessi.

Relativamente alla richiesta di introduzione del P.C.C. (Permesso di Costruire Convenzionato) come strumento attuativo dei sub-ambiti degli Ambiti di Completamento, non si accoglie in quanto lo strumento ritenuto più idoneo per la realizzazione delle previsioni insediative è il Piano Attuativo, anche in considerazione delle dimensioni territoriali dei sub-ambiti e della loro complessità in termini urbanistici.

**OSSERVAZIONE N.3****Nominativo:** CANZIANI ANTONIO

N. prot.: 16211

**Data:** 05/10/2011**Ubicazione:** Osservazione di carattere generale**Sintesi:** considerazioni generali su disciplina comunale e normativa statale e regionale dei posti auto pertinenziali.Proposta di provvedimento: **NON ACCOLTA**

Premesso che l'osservante tratta il tema dei parcheggi, commentando in via generale la normativa urbanistica edilizia vigente, non si accolgono tutte le richieste sia in ordine alla verifica quantitativa dei parcheggi "*sull'intero edificio in ampliamento/sopralzo*" sia in ordine alla previsione di norme incentivanti per la costruzione "*facoltativa*" di parcheggi. La dotazione di parcheggi privati individuata dal P.G.T. serve a garantire un'idonea e sicura sosta privata che in assenza graverebbe impropriamente sul suolo pubblico destinato prevalentemente alla viabilità, pedonabilità e ciclabilità.

Infine l'osservante svolge alcune valutazioni su altre tematiche urbanistiche-edilizie (Piano Casa Regione Lombardia, Indice Alberatura,...) che non danno luogo a provvedere e pertanto non si accolgono.

**OSSERVAZIONE N.4****Nominativo:** CANZIANI ANTONIO

N. prot.: 16212

**Data:** 05/10/2011**Ubicazione:** Osservazione di carattere generale**Sintesi:** considerazioni generali in materia di distanze tra fabbricati.Proposta di provvedimento: **NON ACCOLTA**

Premesso che l'osservante tratta a carattere generale il tema delle distanze, si fa presente che, come espressamente indicato dall'osservante stesso, il rispetto delle distanze minime di 10mt. tra pareti finestrate di edifici antistanti, così come stabilito dal DM 1444/68, va rispettata in tutti i casi, in quanto trattasi di normativa di rango sovraordinato.

Inoltre il DM 1444/68 indica distanze minime inderogabili, e non massime. La suddetta norma non esclude la facoltà di stabilire distanze superiori a quelle minime disposte per legge.

Pertanto non si accoglie la richiesta di riscrittura dell'art. 4 delle NTA del Piano delle Regole, così come richiesto dall'osservante.

Relativamente alle distanze dai confini, l'osservante tratta la tematica a carattere generale senza giungere ad una specifica richiesta che dia luogo a provvedere. Pertanto non si accoglie anche per le argomentazioni sopra esposte.

Inoltre si argomenta che la stessa L.R.12/2005 all'art. 10 comma 3, dispone che il Piano delle Regole del PGT debba identificare i parametri da rispettare negli interventi di nuova costruzione o sostituzione tra cui le caratteristiche tipologiche, gli allineamenti, le altezze massime e minime, etc.

**OSSERVAZIONE N.5****Nominativo:** CANZIANI ANTONIO

N. prot.: 16214

**Data:** 05/10/2011**Ubicazione:** Osservazione di carattere generale**Sintesi:** considerazioni generali su definizione urbanistica di area pertinenziale dei fabbricati ai fini edificatori.Proposta di provvedimento: **NON ACCOLTA**

L'osservante conduce una trattazione a carattere generale sul tema delle aree di pertinenza, senza pervenire a nessun tipo di richiesta che dia luogo a provvedere. Pertanto non si accoglie.

**OSSERVAZIONE N.6****Nominativo:** CANZIANI ANTONIO

N. prot.: 16216

**Data:** 05/10/2011**Ubicazione:** Osservazione di carattere generale**Sintesi:** considerazioni generali e richiesta modifica definizione del parametro urbanistico (SLP).Proposta di provvedimento: **NON ACCOLTA**

Premesso che l'osservante conduce alcune riflessioni in materia di conteggio della Superficie Lorda di Pavimento (SLP) e Rapporto di Copertura (Rc), in applicazione della legislazione nazionale e regionale, in particolare sulla L.R. n. 26/1995, si argomenta che l'art. 2 della summenzionata Legge Regionale non conteggia - a determinate condizioni energetiche - i tamponamenti perimetrali dei muri nel calcolo per la determinazione dei volumi, così come anche nei rapporti di copertura, diversamente da come esposto dall'osservante. Pertanto non si accoglie la richiesta di estendere lo scomputo anche del rapporto di copertura, così come a tutti i parametri urbanistico/edilizi indicati dall'osservante.

Relativamente alla richiesta di modifica della modalità di calcolo/esclusione dalla SLP (Superficie Lorda di Pavimento) degli atrii e dei vani scala, non si accoglie confermando l'esclusione di tali superfici solo per le scale ed atrii ad uso comune a più unità immobiliari.

Relativamente alla richiesta di sostituire il parametro della SLP (Superficie Lorda di Pavimento) con quello della Su (Superficie Utile) di cui alla L. 10/77, non si accoglie, in quanto la SLP è un parametro urbanistico a definizione della cosiddetta capacità insediativa, mentre la Su è un parametro edilizio a definizione di un contributo economico da corrispondere al Comune. Non si accoglie quindi anche la proposta avanzata per la determinazione del volume.

In merito alla tematica sul rapporto tra volume e abitanti teorici, l'osservante tratta l'argomento senza giungere ad una specifica richiesta che dia luogo a provvedere.

**OSSERVAZIONE N.7****Nominativo:** ENTE MORALE SCUOLA MATERNA – SOROLDONI LUIGI

N. prot.: 17330

**Data:** 25/10/2011**Ubicazione:** strada di collegamento tra via Giolitti e via Forlanini**Sintesi:** richiesta di non realizzazione della strada di collegamento tra la via Forlanini e la via GiolittiProposta di provvedimento: **NON ACCOLTA**

Premesso che la previsione della nuova strada di collegamento tra la via Forlanini e la via Giolitti si pone come obiettivo quello di garantire una maggiore accessibilità viabilistica e ciclo-pedonale al plesso scolastico esistente, migliorando l'afflusso/deflusso all'area che oggi è particolarmente congestionata, e mettendo in sicurezza l'attuale attraversamento pedonale, per tutto ciò esposto non si accoglie la richiesta.

Inoltre, la previsione di un nuovo parcheggio antistante la scuola materna contribuirà ad aumentare la capacità di sosta e a migliorare l'accompagnamento all'ingresso ed all'uscita degli studenti.

**OSSERVAZIONE N.8**

**Nominativo:** VALLI CLEMENTE

N. prot.: 17307

**Data:** 25/10/2011

**Ubicazione:** Ambito di Trasformazione T2 – Via Piemonte – Fg. 4 mapp. 227-229

**Sintesi:** richiesta di suddivisione dell’Ambito di Trasformazione T2 in più comparti

Proposta di provvedimento: **NON PERTINENTE**

L’osservazione riguarda le aree ricomprese nell’Ambito di Trasformazione T2 disciplinato dal Documento di Piano che non è oggetto di variante.

**OSSERVAZIONE N.9****Nominativo:** BELLARIA ANTONIO e BELLARIA PIERANGELA**N. prot.:** 17438**Data:** 26/10/2011**Ubicazione:** Strada di collegamento tra via Caprotti e via Sabotino; Fg. 20 mapp. 719**Sintesi:** richiesta di modifica della posizione della strada di collegamento tra le vie Sabotino e CaprottiProposta di provvedimento: **NON ACCOLTA**

Per le motivazioni già espresse nelle controdeduzioni assunte all'osservazione n. 512 in sede di approvazione del P.G.T. vigente, si conferma la necessità di procedere alla realizzazione della strada di collegamento tra via Caprotti e via Sabotino nella posizione individuata dal PGT vigente, anche al fine di garantire l'accessibilità alle stesse aree assoggettate a P.C.C. (Permesso di Costruire Convenzionato) dal Piano delle Regole, come peraltro sottolineato dagli stessi osservanti con la presente richiesta e con il contributo del 01/10/2010 prot.17465.

Si fa presente tuttavia che il PGT attribuisce all'area in oggetto una capacità edificatoria, che non sussisteva in regime di PRG perché l'area era destinata esclusivamente alla viabilità, e che potrà essere ceduta alle proprietà confinanti.

Pertanto non si accoglie.

**OSSERVAZIONE N.10****Nominativo:** COLOMBO LUIGI

N. prot.: 17660

**Data:** 28/10/2011**Ubicazione:** Osservazione di carattere generale**Sintesi:** richiesta introduzione della definizione di trasferimento capacità edificatoriaProposta di provvedimento: **ACCOLTA**

Si accoglie quanto richiesto dall'osservante con la precisazione che il trasferimento della capacità edificatoria sarà riferito alla Volumetria (V) o alla Superficie Lorda di Pavimento (SLP) del lotto di provenienza; tutti gli altri parametri urbanistici, compreso il rapporto di copertura (Rc), dovranno comunque essere verificati sulla superficie di competenza del lotto oggetto dell'intervento edilizio.

Pertanto si procede ad inserire il seguente nuovo testo *“Il trasferimento della capacità edificatoria prevista dal Piano delle Regole è consentito solo tra lotti contigui e omogenei sotto il profilo urbanistico. Per il trasferimento è necessario un atto di asservimento registrato e trascritto. Per capacità edificatoria si devono intendere solamente i seguenti parametri urbanistici: indice territoriale o fondiario (mc/mq), indice di utilizzazione territoriale o fondiario (mq/mq). Sono fatte salve tutte le rimanenti verifiche urbanistiche previste dalle NTA del Piano delle Regole che dovranno essere eseguite sulla superficie di competenza del lotto oggetto dell'intervento”* a conclusione dell'art. 3 delle N.T.A. del Piano delle Regole, come nuovo paragrafo *“Trasferimento della capacità edificatoria”*.

**OSSERVAZIONE N.11****Nominativo:** GRIFFANTI FULVIO

N. prot.: 17680

**Data:** 28/10/2011**Ubicazione:** Osservazione di carattere generale**Sintesi:** richiesta articolata in cinque punti per modifica definizione di alcuni parametri urbanistici (SLP, Sc, Superficie Permeabile) e incentivazione posti auto pertinenziali alla residenzaProposta di provvedimento: **PARZIALMENTE ACCOLTA**

L'osservante con il primo punto dell'osservazione richiede di introdurre nella definizione di Superficie Lorda di Pavimento (SLP) un richiamo delle normative regionali in materia di risparmio energetico. Non si accoglie in quanto il testo eliminato con la variante all'art.3 voce "SLP" facilita il conteggio del parametro urbanistico indipendentemente dalle normative regionali sul contenimento energetico. Quest'ultime rimangono direttamente applicabili purché siano verificate le condizioni imposte da tali leggi.

Con il secondo punto viene richiesto di incrementare l'altezza fuori terra, che determina la computabilità della superficie coperta (Sc) dei manufatti interrati/seminterrati, da 50 cm. a 80 cm. Non si accoglie in quanto la modifica dell'altezza, seppur modesta, potrebbe creare diverse problematiche sia dal punto di vista paesistico, sia nei rapporti con le proprietà confinanti. Su quest'ultimo rilievo si fa presente che il manufatto seminterrato posto a confine con una sporgenza dal terreno superiore a 50 cm., e la sua copertura resa calpestabile anche come verde privato, potrebbero generare situazioni di affaccio o veduta sulla proprietà confinante per la modifica altimetrica dell'andamento naturale del terreno, di incerta soluzione a livello civilistico.

Relativamente al terzo punto, che richiede la possibilità di introdurre nella definizione di Superficie Permeabile (Sp) l'uso di pavimentazioni porose e drenanti, non si accoglie in quanto il PGT è subordinato al Regolamento Locale d'Igiene quale norma di riferimento e di rango superiore per la trattazione dell'argomento. Peraltro tale materia era già stata oggetto di osservazione nella fase di adozione del PGT da parte dell'ASL di Milano (Osservazione n....)

Relativamente al quarto punto, in relazione all'eliminazione dal conteggio della Superficie Coperta dei corselli di manovra coperti delle autorimesse interrate/seminterrate, non si accoglie per quanto assunto nella controdeduzione al punto cinque dell'osservazione di seguito riportata.

Con il quinto punto l'osservante richiede di individuare una norma incentivante per la realizzazione di parcheggi coperti pertinenziali alla residenza, suggerendo di ripristinare alcuni dispositivi

normativi che erano contenuti nel precedente PRG. Si accoglie parzialmente quanto richiesto procedendo ad inserire il seguente nuovo testo nell'art.3 a conclusione della definizione di Superficie Coperta: *“Le sole superfici destinate a parcheggio a servizio esclusivo degli immobili aventi destinazione d'uso residenziale, esterne alla sagoma dell'edificio principale, sono conteggiate al 50% della rispettiva superficie coperta”*.

Ciò al fine di affrontare la cronica necessità di realizzare posti auto come posto dall'osservante.

**OSSERVAZIONE N.12****Nominativo:** NUOVA SERTA s.r.l.

N. prot.: 17725

**Data:** 31/10/2011**Ubicazione:** Via F. Baracca - Fg. 18 mapp. 317-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328**Sintesi:** richiesta di esclusione dell'area ex PL Romorini dall'Ambito di Completamento n. 8 e recepimento nel PGT dei contenuti del PL RomoriniProposta di provvedimento: **PARZIALMENTE ACCOLTA**

L'osservante chiede di escludere l'area dell'ex P.L. Romorini dall'Ambito di Completamento n.8. Non si accoglie in quanto l'obiettivo della suddetta pianificazione attuativa è quello di contribuire alla complessiva dotazione delle attrezzature pubbliche previste dell'Ambito stesso, anche in considerazione delle volumetrie programmate per l'area.

Per quanto riguarda la richiesta affinché il P.G.T. recepisca i contenuti del P.L. Romorini, si fa presente che la variante all'art. 35 delle N.T.A. del Piano delle Regole prevede espressamente che l'attuazione dell'intero Ambito di Completamento n. 8 possa avvenire anche per sub-ambiti. In particolare il sub-ambito corrispondente all'ex P.L. residenziale Romorini si potrà attuare secondo le previsioni urbanistiche contenute nella Convenzione stipulata nel 1998, ma partecipando al reperimento delle aree per le attrezzature pubbliche previste all'interno dell'Ambito n.8.

Pertanto si accoglie parzialmente la richiesta dell'osservante, in quanto già in parte contenuta nel dispositivo normativo della variante.

**OSSERVAZIONE N.13****Nominativo:** RASOTTO SERGIO e DEL PRINCIPE ANNA RITA



N. prot.: 17726

**Data:** 31/10/2011**Ubicazione:** Via Cottolengo – Fg. 5 mapp. 81-697**Sintesi:** richiesta di azzonamento di area privata adibita a strada e classificata come “viabilità esistente” in zona “B.3.1 – Residenziale esistente”Proposta di provvedimento: **ACCOLTA**

Si prende atto dell'errata ricognizione dei luoghi avanzata dagli osservanti, consistente nelle aree di proprietà privata attualmente adibite a strada privata, coincidente con i mappali 81 e 697 del Fg. 5.

Pertanto si accoglie la rettifica inerente le aree occupate attualmente da strada e si procede a classificarle in zona B3 “*Residenziale di completamento edilizio del tessuto urbano consolidato*” – *sottozona B3.1 Residenziale esistente*”, così come previsto dall'art. 27 delle N.T.A. del Piano delle Regole.

Si provvede conseguentemente a modificare l'elaborato grafico Tav.VAR0b del Piano delle Regole ed il Fascicolo Schede allegate alla Tav. vigente 0b del Piano delle Regole.

**SCHEDA N. 16 a seguito di osservazioni****PGT VIGENTE****VARIANTE**

**OSSERVAZIONE N.14****Nominativo:** STEFANONI CRISTINA e STEFANONI FILIPPO LUCIANO

N. prot.: 17728

**Data:** 31/10/2011**Ubicazione:** Via Santa Maria n.10 – Fg. 5 mapp. 71-72-73-74-76**Sintesi:** richiesta di azzonamento di aree private in zona “B3.2 Residenziale esistente o lotti liberi con giardino” in zona “B.3.1 – Residenziale esistente”Proposta di provvedimento: **NON ACCOLTA**

La classificazione dell’area assegnata dal Piano delle Regole corrisponde alla zona B3 “*Residenziale di completamento edilizio del tessuto urbano consolidato - sottozona B3.2*“. Tuttavia si fa presente che la sottozona B3.2 possiede gli stessi parametri urbanistico/edilizi della sottozona B3.1, e pertanto la circostanza che l’area in oggetto sia ricompresa nella sottozona B3.2 anziché B3.1 non limita lo sviluppo della capacità edificatoria assegnata dal P.G.T., ma pone solamente un maggior riguardo nella salvaguardia del giardino esistente.

Pertanto non si accoglie.

**OSSERVAZIONE N.15**

**Nominativo:** BOSCARINI STEFANO

N. prot.: 17737

**Data:** 31/10/2011

**Ubicazione:** strada di collegamento tra via Giolitti e via Forlanini

**Sintesi:** considerazioni generali sulla nuova strada di collegamento tra via Giolitti e via Forlanini

Proposta di provvedimento: **NON ACCOLTA**

L'osservante esprime una propria posizione personale sulla previsione della strada di collegamento tra via Giolitti e via Forlanini, senza pervenire a nessun tipo di richiesta che dia luogo a provvedere.

Si argomenta inoltre che il PGT prevede comunque adeguate aree ed ampi spazi a Nord per l'eventuale ampliamento della Scuola Materna.

**OSSERVAZIONE N.16**

**Nominativo:** VALLI SERGIO

N. prot.: 17759

**Data:** 31/10/2011

**Ubicazione:** P.I.I. n. 11 - Via Malpaga – Fg. 8 mapp. 330-331-332-333-334-335-336-69

**Sintesi:** proposta di variante al PII n. 11 via Malpaga

Proposta di provvedimento: **NON PERTINENTE**

L'osservazione riguarda le aree ricomprese nel P.I.I. (Programma Integrato di Intervento) n.11 disciplinato dal Documento di Piano che non è oggetto di variante.

**OSSERVAZIONE N.17****Nominativo:** COLOMBO SILVIA

N. prot.: 17760

**Data:** 31/10/2011**Ubicazione:** P.I.I. n. 9 - Via Cimabue, Via Tintoretto – Fig. 11 mapp. 140**Sintesi:** proposta di modifica al PII n.9Proposta di provvedimento: **NON PERTINENTE**

L'osservazione interviene principalmente sulle aree ricomprese nel P.I.I. n. 9 (Programma Integrato di Intervento) disciplinato dal Documento di Piano, presentando alcune richieste che non sono oggetto di variante e pertanto non pertinenti e non accoglibili.

Tuttavia si fa presente che per vocazioni funzionali possibili per le attività produttive esistenti sono da intendersi le nuove destinazioni d'uso che il PGT individua per tali aree ai fini della loro riconfigurazione rispetto alla destinazione d'uso in essere (quest'ultima nel caso specifico è la destinazione produttiva – art. 5 comma 2 delle N.T.A. del Piano delle Regole).